

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1998

## PROPOSTA DI LEGGE

**d'iniziativa dei Deputati ARMATO, BIAGGI NULLO, BORRA, BUZZI**

*Presentata il 25 gennaio 1965*

**Norme per l'integrazione a favore dei lavoratori della disciplina degli accordi internazionali sulle assicurazioni sociali**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Gli accordi internazionali, in quanto determinano l'acquisto ed il mantenimento di prestazioni che altrimenti, sulla base della legislazione nazionale, non sarebbero liquidate, costituiscono un presidio assicurativo per i lavoratori di tutti i paesi firmatari, in particolare per i lavoratori italiani, i più direttamente interessati all'emigrazione. Per meglio chiarire lo scopo della presente proposta di legge, analizzeremo le singole situazioni non favorevoli per i lavoratori in conseguenza delle lacune degli accordi internazionali, e per ognuna di esse suggeriremo le opportune modifiche legislative.

### I. — *Cumulo dei periodi assicurativi.*

L'utilizzazione del lavoro svolto all'estero si attua, come noto, attraverso il cumulo dei periodi assicurativi compiuti dal lavoratore nei Paesi convenzionati.

Il cumulo, però, non è sempre possibile, essendo, spesso, condizionato a determinati requisiti, e precisamente alla durata minima dei periodi assicurativi, per il diritto alla pensione; nella occupazione presso terzi dopo il rimpatrio, per il diritto alle prestazioni antif tubercolari e di disoccupazione; nella occupazione entro il mese del rimpatrio, per il diritto alle prestazioni antif tubercolari da par-

te dei lavoratori rimpatriati da alcuni paesi. Infatti:

a) per il diritto alla pensione, il cumulo non può essere invocato dai lavoratori che non possono far valere più di 13 settimane di assicurazione in Italia (v. art. 24 conv. italo-austriaca) né dai lavoratori nei Paesi C.E.E. (Francia, Italia, Belgio, Olanda, Lussemburgo, Germania Occidentale); che non abbiano compiuto in Italia periodi di assicurazione pari almeno a 26 settimane (v. art. 28, par., 2, Regolamento C.E.E. n. 4);

b) per il diritto alle prestazioni antif tubercolari e di disoccupazione, il cumulo non può essere invocato dai lavoratori che, successivamente al rimpatrio, non si sono occupati in Italia alle dipendenze di terzi (v. per la tbc.: art. 17 paragrafo 1 lett. i) Regolamento C.E.E. n. 3; art. 8 par. 1 lettera B conv. italo-inglese; art. 12 n. 1 conv. italo-spagnola; art. 11 cpv. 1 conv. italo-svedese; art. 11 cpv. 1 conv. italo-norvegese; art. 7 n. 1 conv. italo-jugoslava; v. per la ds. art. 33, par. 4 Regolamento C.E.E. n. 3; art. 16 n. 1 conv. italo-spagnola; art. 16 par. 1 conv. italo-svedese; art. 16 cpv. 1 conv. italo-norvegese; art. 26 n. 1 conv. italo-jugoslava);

c) per il diritto alle prestazioni antif tubercolari, inoltre, il cumulo non può essere invocato dai lavoratori rimpatriati dalla Francia, dal Belgio e dall'Olanda, i quali, pur

potendo fa valere la condizione della occupazione in Italia dopo il rimpatrio, non si siano occupati entro un mese dal rimpatrio.

È evidente che, nei casi esaminati, g'li accordi operano una discriminazione assai restrittiva, privando del beneficio del cumulo i lavoratori italiani sprovvisti delle condizioni richieste. Al riguardo, non possiamo non avanzare le seguenti considerazioni:

1) per quanto *sub a)*, la condizione di durata massima dei periodi assicurativi per il diritto alla pensione non è, né può essere, un requisito particolare imposto dagli accordi al lavoratore che intenda beneficiare del cumulo dei periodi assicurativi. È noto, infatti, che gli accordi internazionali non costituiscono, di per sé, una legislazione assicurativa, che crei determinate prestazioni e, quindi, particolari disposizioni per l'acquisto del diritto, ma solo un necessario coordinamento tra le assicurazioni nazionali di più Paesi. Essi, pertanto, per quanto riguarda le prestazioni e le modalità di acquisizione del relativo diritto, non possono che rinviare, come in effetti fanno, alle prestazioni ed alle modalità di acquisto previste dalla legislazione nazionale dei Paesi interessati. È noto, ora, che non esiste nella assicurazione italiana alcuna norma che subordini la validità dei contributi debitamente versati alla condizione di una determinata durata dei periodi di assicurazione.

In altri termini, il contributo, se debitamente versato, resta, ai sensi dell'assicurazione italiana, valido in ogni caso, a qualunque epoca si riferisca, ed attribuisce al lavoratore, senza istruzione, la qualità di assicurare obbligatorio fino al conseguimento del diritto alle prestazioni. Condizionare, quindi, il cumulo dei periodi assicurativi nei confronti dei lavoratori assicurati in Italia per un periodo inferiore a quello richiesto non sembra legittimo.

La condizione di cui trattasi, invece, rispecchia norme limitatrici poste, dalla legislazione nazionale di altri Paesi, per il riconoscimento della qualità di assicurato obbligatorio e per il diritto alle prestazioni. Per esempio, in base alla legislazione belga, il lavoratore, per essere riconosciuto assicurato ai fini del diritto alla pensione di vecchiaia non minatori, deve avere lavorato ed essere assicurato per almeno sei mesi. È naturale, che detto lavoratore per raggiungere il diritto alla pensione ai sensi della legislazione belga potrà invocare il cumulo dei periodi assicurativi belgi con quelli compiuti in Ita-

lia solo se, i primi siano pari ad almeno sei mesi.

In tal caso, però, resta confermato che gli accordi non pongono per detto lavoratore, requisiti nuovi, perché la condizione dei sei mesi è imposta da una norma interna belga non dagli accordi e, pertanto, nessun danno può derivare al lavoratore di cui trattasi dall'applicazione degli accordi come, invece, accade per i lavoratori italiani.

Eliminando tale condizione si offrirebbe al lavoratore italiano la possibilità di godere della pensione qualora, a prescindere dalla durata dei periodi assicurativi italiani, raggiunga, con il cumulo dei periodi assicurativi di cui sopra e di quelli compiuti all'estero le condizioni di contribuzione richieste in Italia.

L'eliminazione non dovrebbe essere impossibile sia perché, in molte convenzioni (vedi le conv. italo-inglese, italo-spagnola, italo-jugoslava) non è prevista alcuna limitazione in proposito sia perché, inoltre, non era del pari prevista alcuna limitazione prima dell'avvento, nel 1959, dei regolamenti C.E.E. (v. le conv. italo-francese, italo-belga, italo-lussemburghese).

Il caso, infine, di lavoratori assicurati in Italia per un numero di settimane inferiore a quello richiesto è piuttosto raro, per cui l'auspicata eliminazione non dovrebbe destare preoccupazione di aggravio finanziario, mentre si offrirebbe, a tutti i lavoratori emigrati la possibilità di conseguire il diritto alla pensione con criteri di assoluta uniformità, attraverso il riconoscimento di un beneficio che, come abbiamo visto in molti casi altro non è che il ripristino di una situazione favorevole preesistente.

Il rimedio che si invoca è l'articolo 1 dell'allegata proposta di legge:

per quanto *sub b)*, la condizione della occupazione in Italia dopo il rimpatrio per il diritto alle prestazioni antitubercolari e di disoccupazione sta a significare che la malattia e la disoccupazione debbono essere assistite dal Paese alla assicurazione del quale il lavoratore si trova assoggettato al momento in cui esse si verificano.

In altri termini, un lavoratore rimpatriato dopo aver compiuto un periodo di lavoro all'estero non può pretendere di essere assistito a carico dell'assicurazione italiana a meno che non si ammali o resti disoccupato in Italia dopo aver svolto quivi un periodo di lavoro successivo al rimpatrio.

Tale condizione, dal punto di vista assicurativo, è giusta ed opportuna perché libe-

ra l'Italia dall'obbligo di assistere le malattie e la disoccupazione verificatesi all'estero. Pur tuttavia, dal punto di vista pratico, essa danneggia quei lavoratori che non pensano o non possono occuparsi in Italia, per mancanza di lavoro o perché già malati.

Ciò stante, sembra doveroso ed umano, trattandosi, come sappiamo, di lavoratori italiani, offrire protezione assicurativa anche in tali casi ed ammettere quindi alle prestazioni i lavoratori che, con il cumulo dei periodi assicurativi, raggiungono il relativo diritto. I casi non sono molti per cui l'aggravio finanziario risultante non dovrebbe preoccupare mentre si attuerebbe in pieno, il beneficio del cumulo, restituendogli il più assoluto e completo significato.

All'inconveniente si potrebbe ovviare con l'articolo 2 dell'allegata proposta di legge.

2) Per quanto *sub c)*, la condizione della occupazione entro il mese dal rimpatrio per il diritto alle prestazioni antitubercolari da parte dei lavoratori rimpatriati dalla Francia, dal Belgio e dall'Olanda, appesantisce ulteriormente il requisito di cui *sub b)*, rendendo più problematico il conseguimento del diritto alle prestazioni.

La condizione del mese deve essere eliminata per uniformità con i lavoratori rimpatriati da altri paesi, non soggetti a tale vincolo. Pertanto, il diritto alle prestazioni antitubercolari dovrebbe, eliminandosi le condizioni *sub b)* e *c)*, essere riconosciuto in Italia, ai lavoratori rimpatriati, al raggiungimento, con il cumulo dei periodi assicurativi nazionali ed esteri, delle condizioni previste dall'assicurazione italiana, non di altre, cioè di due anni di assicurazione e di uno di contribuzione nel quinquennio precedente la domanda di prestazioni (articolo 17 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636).

A nostro parere, infatti, raggiungskendosi tali requisiti, sia pure attraverso il cumulo dei periodi assicurativi, nessuna disposizione internazionale può sovrapporsi, *a posteriori*, all'ordinamento giuridico nazionale, per privare il lavoratore della possibilità di raggiungere il diritto alle prestazioni.

Chiedere, ai lavoratori che rimpatriano da determinati Paesi, qualcosa in più rispetto ai normali requisiti di contribuzione fissati per i lavoratori in Italia o rimpatriati da altri Paesi significa creare una disparità di trattamento ingiustificato. Soprattutto quando come nel caso in esame, questo qualcosa in più si identifica in una condizione che, non essendo prevista dalla legislazione italiana

è sconosciuta al lavoratore nella sua qualità di contribuente. All'ostacolo di cui è parola provvede ancora l'articolo 2 della proposta di legge già citato *sub b)*.

Anche qui l'aggravio finanziario è determinato da casi limitati.

## II. — Riduzione della pensione in pro-rata.

Si deve anzitutto porre in risalto che il pro-rata, in quanto ridotto ai periodi assicurativi italiani secondo la regola degli  $n/m$  (1), è quasi sempre di importo inferiore alla pensione liquidata, al minimo, con le norme dell'assicurazione italiana. Così, un lavoratore si attende una maggiorazione di pensione, liquida, invece, una pensione che, lungo dall'essere maggiorata, è decurtata, nell'importo, proprio in relazione ai periodi assicurativi esteri. Questi, infatti, mentre giuocano in favore del lavoratore ai fini del conseguimento del diritto alla pensione non sono presi in considerazione per la misura della stessa. La situazione è resa ancora più grave per i lavoratori che raggiungono il diritto alla pensione sulla base di soli periodi assicurativi maturati in Italia, per i quali si verificano le stesse condizioni di riduzioni non sempre compensato dall'istituto del complemento. Si ha motivo di ritenere sanata ogni lamentela dei lavoratori con l'articolo 3 della proposta di legge che estende alle pensioni in convenzione il trattamento minimo previsto dalla legge italiana e con l'articolo 4 che svincola da ogni decurtazione la pensione conseguita dal lavoratore sulla base dei soli contributi versati in Italia.

Indubbiamente, nel caso in discussione, l'aggravio finanziario è più sensibile che non nei casi visti *sub I)*, pur tuttavia ci sembra lecito auspicare il trattamento minimo per

(1) Il lavoratore non ha diritto alla pensione virtuale, ma solo al pro-rata, che, in definitiva, corrisponde alla pensione virtuale ridotta proporzionalmente alla durata dei periodi di assicurazione nazionali, secondo il rapporto  $n$  in cui  $n$  = numero delle settimane in un Paese,  $m$  = numero delle settimane compiute complessivamente in tutti i Paesi.

Esempio di lavoratore che abbia lavorato 400 settimane in Italia e 380 in Francia: l'Italia darà  $i \frac{400}{780}$  di  $X$  = pensione virtuale italiana, men-

tre la Francia darà  $i \frac{380}{780}$  di  $X$  = pensione virtuale francese.

tutti i lavoratori, spesso senza diritto a pensione nel Paese estero nel quale hanno lavorato, e confermare l'inviolabilità del diritto autonomo conseguito con i soli contributi italiani.

III. — *Prosecuzione volontaria.*

La prosecuzione volontaria per la pensione è praticamente negata ai lavoratori italiani, i quali, non esistendo in Italia occupazione presso terzi non soggette all'obbligo assicurativo non possono esservi ammessi con il cumulo dei periodi assicurativi. Senza dubbio, i Regolamenti C.E.E. che introducono la condizione di cui sopra compiono un passo indietro, almeno per l'Italia, perché il requi-

sito dell'occupazione non assicurabile non esisteva negli accordi internazionali che li hanno preceduti.

L'articolo 5 della proposta di legge elimina questa difficoltà.

IV. — *Periodi neutri.*

L'articolo 6 della proposta di legge sancisce un criterio già noto, cioè che i periodi di lavoro all'estero, quando non determinanti, con il cumulo, il diritto alle prestazioni, debbono essere considerati periodi neutri, non calcolabili, cioè, ai fini dell'accertamento delle condizioni di acquisto del diritto alle prestazioni.

---

## PROPOSTA DI LEGGE

---

ART. 1.

Il cumulo dei periodi assicurativi di cui agli accordi internazionali sulle assicurazioni sociali stipulati dall'Italia con altri Paesi europei è attuato, ai fini dell'accertamento del diritto alle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti, indipendentemente dalla durata dei periodi assicurativi compiuti in Italia.

ART. 2.

Ai fini del conseguimento del diritto alle prestazioni della assicurazione obbligatoria tubercolosi e disoccupazione, il cumulo di cui all'articolo 1 è attuato anche se, successivamente al rimpatrio dall'estero, il lavoratore non si sia occupato in Italia presso terzi.

La norma di cui sopra non trova applicazione per i lavoratori che abbiano diritto alle prestazioni a carico di uno dei Paesi vincolati con l'Italia dagli accordi menzionati nel già citato articolo 1, per la durata di tale diritto.

ART. 3.

La misura della pensione, il cui diritto sia accertato in Italia esclusivamente con il cumulo dei periodi assicurativi di cui all'articolo 1, non può essere inferiore al trattamento minimo previsto dall'assicurazione invalidità, vecchiaia, superstiti.

A tal fine, è concessa, sulla pensione in convenzione, una integrazione fino a raggiungere il trattamento minimo, tenendo conto della pensione liquidata, eventualmente, da parte di altri Paesi in convenzione.

ART. 4.

È fatta salva, in ogni caso, la misura della pensione italiana cui il lavoratore ha diritto sulla base dei soli contributi versati in Italia.

Non entrano in considerazione, al fine di cui sopra, le pensioni liquidate eventualmente da altri Paesi in convenzione.

ART. 5.

Ai fini dell'ammissione alla prosecuzione dell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia, superstiti con versamenti volontari e dell'assicurazione obbligatoria tubercolosi l'utilizzazione dei periodi assicurativi compiuti nei Paesi aderenti alla Comunità Economica Europea prescinde dalla condizione della prestazione d'opera presso terzi non assicurabile.

ART. 6.

I periodi di assicurazione compiuti in uno dei Paesi in convenzione costituiscono, ai fini dell'accertamento del diritto alle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria italiana, parentesi neutra, qualora, anche con il cumulo di cui all'articolo 1, risultino non determinati per il conseguimento delle prestazioni stesse.

ART. 7.

Al maggior onere risultante dalla presente legge provvede lo Stato elevando di 5 miliardi il contributo di cui all'articolo 19 della legge 12 agosto 1962, n. 1338.